

**Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III-bis**

**Motivi aggiunti**

**al ricorso n. 8253/2014**

**proposti ai sensi dell' art. 43 del c.p.a**

della signorina *Eleonora Sbolgi*, elettivamente domiciliata alla via Guglielmo Pepe n. 37, presso lo Studio degli Avv.ti Giampiero Amorelli e Dorodea Ciano, dai quali è rappresentata e difesa, giusta mandato speciale in calce al ricorso introduttivo;

**contro**

il *Ministero dell' istruzione, dell' università e della ricerca* e il *Ministero della salute*, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *p.t.*, il primo dei quali è rappresentato e difeso dall' *Avvocatura generale dello Stato*;

**e nei confronti**

della *Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*, in persona del *l.r.p.t.*, rappresentata e difesa dall' *Avvocatura generale dello Stato*; della *Presidenza del Consiglio dei ministri*, in persona del *l.r.p.t.*, rappresentata e difesa dall' *Avvocatura generale dello Stato*; e della *Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri*, in persona del *l.r.p.t.*;

**nonché**

dell' *Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*, rappresentata e difesa dall' *Avvocatura generale dello Stato*; dell' *Università degli Studi di Perugia*; dell' *Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"*, rappresentata e difesa dall' *Avvocatura generale dello Stato*; dell' *Università degli Studi di Firenze*", rappresentata e difesa dall' *Avvocatura generale dello Stato*; dell' *Università*

*degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara; dell’ Università degli Studi di Siena”, rappresentata e difesa dall’ Avvocatura generale dello Stato; dell’ Università degli Studi di Napoli “Federico II”, rappresentata e difesa dall’ Avvocatura generale dello Stato; dell’ Università degli Studi dell’Aquila; della Seconda Università degli Studi di Napoli; dell’ Università degli Studi di Palermo, rappresentata e difesa dall’ Avvocatura generale dello Stato; dell’ Università Politecnica delle Marche; dell’ Università degli Studi di Ferrara; dell’ Università degli Studi di Salerno; dell’ Università degli Studi di Cagliari; dell’ Università di Bologna; dell’ Università degli Studi di Verona; dell’ Università degli Studi di Parma; dell’ Università di Pavia; dell’ Università degli Studi dell’ Insubria; dell’ Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;*

***nonché ancora, ai sensi dell’ art. 41, co. 2, del c.p.a.,***

*della signorina Francesca Tozzi;*

***per l’ annullamento,***

***previe revoca dell’ ordinanza n. 3296 del 18.7.2014 e emissione di***

***provvedimento cautelare che tenga conto delle gravi circostanze più sotto***

***riferite, solo ora conosciute,***

della graduatoria formata a seguito della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria indetta per l’ 8.4.2014 con decreto del Ministero dell’ istruzione, dell’ università e della ricerca del 5.2.2014, pubblicato nella Gazz. Uff. del 7.3.2014, n. 55, nonché con decreto del Rettore dell’ Università degli Studi di Roma “la Sapienza” n. 357 del 7.2.2014, e di tutti gli altri atti e provvedimenti già specificati nel ricorso introduttivo.

\* \* \*

**In fatto**

**A)** Di recente, dopo la reiezione della domanda cautelare proposta unitamente al ricorso introduttivo, la signorina Eleonora Sbolgi è venuta a conoscenza di nuove emergenze fattuali, fino ad allora ad essa del tutto ignote, che determinano i motivi aggiunti che si formulano più appresso in diritto e che pongono manifestamente in discussione che, nel procedimento di ammissione ai corsi di laurea in medicina e odontoiatria a ciclo unico programmata a livello nazionale per l' a.a. 2014-2015, siano stati a dovere rispettati i principi cardinali dell' anonimato degli elaborati nei pubblici concorsi e selezioni, della trasparenza, del buon andamento e della par condicio candidatorum.

**B)** Vi è, intanto, che la stessa Università degli Studi di Palermo, nel costituirsi in giudizio – atti potuti conoscere solo il 24.7.2014, a seguito dell' ottenimento delle copie dei documenti depositati dall' Avvocatura erariale – ha prodotto, con il verbale n. 2 dell' 8.4.2014, concernente la prova di concorso svoltasi nella città di Palermo, le dichiarazioni, a questo allegate con le lettere A e B, dei candidati Giovanni Alibani e Francesca Brucoli, entrambi sorteggiati per le operazioni di controllo della chiusura dei plichi contenenti le prove di ammissione al corso di laurea magistrale che ci concerne.

Questa la dichiarazione del primo candidato (qui riprodotta dall' allegato A al doc. n. 3): *«in aula ho constatato che i moduli anagrafici sono stati inseriti nella stessa busta contenente il modulo risposte non utilizzato dal candidato, infatti così ha chiesto la commissione a ciascun candidato»* e *«[c]iò comporta la violazione dell' anonimato»*.

Così, poi, l' altra dichiarazione, di analogo e più preciso tenore (pure ripro-

dotta dall' allegato B al doc. n. 3): «*in aula ho constatato che i moduli per l' anagrafica sono stati inseriti nella stessa busta contenente il modulo risposte non utilizzati dal candidato, da istruzioni della commissione, non garantendo l' anonimato in quanto i due moduli risposte hanno il medesimo codice*».

Come i due candidati hanno riferito, uno dei due moduli risposte forniti ai sensi dell' art. 7 del bando dell' Università di Palermo (doc. n. 4) – entrambi identici e, come è detto alla lett. c), con lo «*stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica*» – sono finiti, quindi, per prescrizione della commissione, proprio insieme alla scheda anagrafica, all' atto della chiusura dei plichi.

Ciò dimostra, per un verso, che è stata tenuta completamente in non cale la prescrizione contenuta nelle linee guida del 2.4.2014, port. n. 8826, con la quale il M.i.u.r. ha disposto che «[i]l responsabile d' aula invita[sse] i candidati ad aprire **prioritariamente** la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a re-inserirla **immediatamente** nella busta del plico... in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova» (doc. n. 2 - pag. 3).

Per l' altro, che anagrafiche e titolari dei moduli risposte sono così divenuti “accoppiabili”, come rilevato dai condidati, già prima della revisione dei test.

Circostanze, quelle di cui sopra, che non trovano smentita nel verbale n. 2 e che costituiscono grave vulnus al principio dell' anonimato, come correttamente detto dai partecipanti.

C) Si apprende ancora da apposito comunicato stampa (doc. n. 6) – materialmente conosciuto il 24.7.2014 – che lo stesso M.i.u.r. ha dato atto che, presso l' Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, la mattina dell' 8 aprile, in una delle sedi di svolgimento dei test di ingresso alla facoltà di medicina, «la ex

Facoltà di economia, la commissione ha riscontrato che uno dei pacchi presentava il sigillo integro ma il nastro da imballaggio scollato e ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato per i dovuti controlli», a seguito dei quali, «[a]lla presenza degli studenti è stato verificato che il pacco conteneva 49 buste anziché 50 come previsto».

Proprio quanto paventato, in altri termini, dal M.i.u.r., il quale così aveva stabilito al punto 4. dell' allegato 1 al d.m. 5.2.2014, n. 85 (doc. n. 1): *«a decorrer dalla avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all' atto dello svolgimento della prova di ammissione».*

Di più, è conclamato e ammesso che una busta contenuta nel pacco manomesso è stata proprio trafugata.

Di certo, non appartiene alle curiosità solo statistiche che quest' anno ben otto partecipanti ai *test* presso l' Università di Bari risultano collocati tra i primi cento in graduatoria (due al secondo e al terzo posto), là dove il primo “pugliese” del trascorso anno accademico si era collocato alla 116<sup>a</sup> posizione.

**D)** Ulteriore circostanza di cui – sempre e solo il 24.7.2014 – la signorina Sbolgi è restata edotta è che, presso l' Università degli Studi di Napoli “Federico II”, i commissari d' esame hanno ordinato, come consta sia iscritto nel verbale preliminare n. 1, che *«al termine del tempo [loro concesso per la prova] i candidati debbono attendere di essere chiamati, mostrando il documento di riconoscimento, per consegnare: a) la busta con finestra trasparente in cui avevano inserito il modulo risposta valido; b) la scheda anagrafica; c) il questionario e il modulo risposta non valido debitamente annullato».*

Indicazione in concreto seguita dalla commissione, atteso che il verbale generale n. 3, a pag. 2, consta contenga quanto segue:

*«Le operazioni di consegna per ciascun candidato hanno previsto:*

*1) inserimento e chiusura del modulo risposte contrassegnato da codice a barre nell' apposita busta con finestra trasparente;*

*2) consegna della scheda anagrafica;*

*3) consegna del modulo risposte di riserva debitamente annullato e del questionario;*

*4) verifica del documento di riconoscimento».*

D' altra parte, in tutti i verbali d' aula (qui allegati), è dato atto che le schede anagrafiche, prive di busta, i commissari hanno contato a una a una separatamente rispetto ai «*plichi contenenti il questionario ed il foglio di risposta annullato*».

Tutto quanto, cioè, il Ministero dell' istruzione, allineandosi alla decisione del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 6 del 20.11.2013, avrebbe voluto evitare con le già menzionate linee guida del 2.4.2014, rammentando alle amministrazioni universitarie i principi contenuti in tale pronuncia «*in tema di segretezza e anonimato nei pubblici concorsi*», si da rendersi «*necessarie delle modifiche alla consueta procedura di compilazione e raccolta delle schede anagrafiche, sulle quali [ha] raccomanda[to] di prestare particolare attenzione*».

Tanto da prescrivere al «*responsabile d' aula*» – lo si è già visto – di «*invita[re] i candidati ad aprire **prioritariamente** la scheda anagrafica, a sottoscrivere e a reinserirla **immediatamente** nella busta del plico... in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova*».

Tanto altresì da prescrivere l' «assoluto divieto alla Commissione e a qualsiasi altra persona di aprire le buste e di rimuovere il materiale utilizzato per le prove per qualsiasi motivo» (pag. 4; sottolineatura in originale).

D' altra parte, è un dato di fatto e giuridico, destinato alla particolare resistenza degli atti pubblici quali questi sono, che, nei verbali d' aula dell' 8.4.2014, qui allegati, non figura che la commissione d' esami abbia invitato ai candidati «ad aprire *prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a reinserirla immediatamente nella busta del plico... in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova*».

È *per tabulas* perciò che le schede contenenti l' abbinamento tra codice e nome sono state fatte consegnare libere.

Se si aggiunge, poi, che i commissari hanno ordinato ai partecipanti di consegnare la scheda anagrafica unitamente alla carta d' identità, verificando la corretta compilazione, da parte dei candidati, della scheda anagrafica, la violazione del principio dell' anonimato risulta incontrovertibilmente appurato.

In considerazione di quanto sopra e di quanto *infra*, la graduatoria unica nazionale *ab initio* impugnata è palesemente invalida. Della stessa – previa revoca/revisione dell' ordinanza n. 3296 del 2014 e concessione di provvedimento cautelare fondato sulle diverse circostanze di cui ai presenti motivi aggiunti – si torna chiede l' annullamento alla stregua della seguenti motivazioni

**in diritto.**

**1. Circa la tempestività dei motivi aggiunti e la rilevanza delle circostanze dedotte.**

I presenti motivi aggiunti sono, anzitutto, tempestivi.

Le circostanze di fatto che hanno indotto alla relativa proposizione si sono

svolte ben al di fuori della sfera di immediata percepibilità della ricorrente, che ha partecipato ai *test* svoltisi presso l'Università di Roma "la Sapienza", là dove quelle qui denunciate, solo ora potute conoscere, riguardano le sedi universitarie di Bari, Napoli e Palermo.

Tali circostanze sono, peraltro, ben deducibili dalla signorina Sbolgi, atteso che la convergenza di tutti i candidati di tutte le sedi universitarie in una graduatoria unica nazionale rende lesiva ogni violazione, dovunque avvenga, delle norme e dei principi mirati alla salvaguardia della *par condicio candidatorum*.

## **2. Violazione del principio cardine delle pubbliche selezioni dell'anonimato.**

### ***Violazione delle linee guida diramate dal M.i.u.r. il 2.4.2014.***

a. Sono recenti e autorevolissimi insegnamenti che si traggono dalla già menzionata sentenza del Consiglio di Stato, resa in Adunanza plenaria, n. 26 del 2013, in *Foro amm. - C.d.s.* 2013, pag. 2946 e segg.,

a) «che il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la *par condicio* tra i candidati»;

b) che «[t]ale criterio, costituendo applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale e incondizionata, mirando in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti»;

c) che, allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osser-



vanza delle apposite regole comportamentali, *«la violazione del principio dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo cd. astratto... e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione».*

**b.** Senza onere di ripetizione, gli accadimenti di Palermo e Napoli descritti in narrativa alle lettere B) e D) dimostrano che le commissioni precedenti non hanno tenuto in considerazione le cautele che dovevano porre in essere *a tutela del principio dell'anonimato*.

Così a *Palermo*, ove, *all'atto della chiusura dei plichi*, le schede anagrafiche sono state fatte *riunire* con i secondi moduli risposte non utilizzati.

Ciò che ha comportato:

1. che le schede anagrafiche sono restate “libere” per tutto il corso della prova contro la chiara prescrizione del M.i.u.r., più volte menzionata, contenuta nelle linee guida, a pag. 3, secondo la quale *il responsabile d'aula avrebbe dovuto invitare «i candidati ad aprire **prioritariamente** la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a reinserirla **immediatamente** nella busta del plico... in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova*» (invito del quale non vi è significativamente traccia nel verbale della prova);

2. che la riunione *in aula* delle schede anagrafiche con i secondi moduli risposte ha reso consentibile *subito*, attesa la corrispondenza tra i codici, l'associabilità tra identità dei candidati e relative prove, ciò che sarebbe dovuto avvenire, invece, solo *dopo* la verifica dei test.

**c.** Analogamente a *Napoli*.

Oltre alla già trascritta norma di azione dettata per il responsabile d' aula, nelle linee guida, il Ministero aveva altresì imposto l' «assoluto divieto alla Commissione e a qualsiasi altra persona di aprire le buste e di rimuovere il materiale utilizzato per le prove per qualsiasi motivo» (pag. 4; sottolineatura in originale).

Per contro, lo si è già evidenziato in narrativa, risulta ed è del tutto plausibile in base al verbale generale n. 3, pag. 12, come preventivato nel verbale preliminare n. 1, che la scheda anagrafica contenente l' abbinamento tra codice segreto e nome è stata fatta tenere, come a Palermo, libera fino alla consegna della stessa, quando, per di più, i commissari si sono anche fatti esibire la carta d' identità per verificare la corretta compilazione.

Tutto il contrario, cioè – repetita juvant – di quanto prescritto dalle linee guida a preservazione del principio dell' anonimato, che esigeva che la scheda anagrafica, che contiene l' abbinamento nome-codice univoco, restasse segreta sino alla correzione.

d. Conseguе, pertanto, che, con le linee guida già evidenziate, a Napoli come a Palermo, il principio dell' anonimato è stato obliterato, essendosi le commissioni discostate ben oltre la percepibilità dai retti comportamenti (autodeterminati dal Ministero, peraltro) mirati alla relativa salvaguardia.

**3. Violazione del punto 4. dell' allegato 1 al d.m. n. 85 del 2014 nonché dei principi di trasparenza e buon andamento della p.a. e uguaglianza.**

Come è espressamente stabilito dal punto 4. dell' allegato 1 al d.m. n. 85 del 2014, «[a] decorrere dall' avvenuta consegna, ciascuna Università appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle scatole contenenti i plichi che devono risultare integre all' atto dello svolgimento della prova di

*ammissione».*

Circostanza che è pacificamente ammessa dal Ministero dell'istruzione, è accaduto, invece, come si è anticipato alla lettera C) della narrativa, che, presso l'Ateneo di Bari, uno dei contenitori dei plichi con le buste della selezione, con all'interno i quiz, è stato, prima della prova, manomesso e che una delle buste è stata trafugata.

Come rimarcato sopra, è regola inderogabile dello stesso Ministero, però, che le scatole contenenti i plichi, le università, «dovevano», senza circonlocuzioni, tenere «integre», mirati essendo gli indubbi obblighi di custodia gravanti sulle medesime all' eliminazione (sono le parole espresse dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 26 del 2013 con riferimento all'anonimato) di qualsiasi «spazio» per «rischi di condizionamenti esterni» allo scopo di garantire «la par condicio tra i candidati».

Il fatto della manomissione, con l' aggravante dell'accertato trafugamento, è circostanza, dunque, di per sé idonea all' invalidazione della graduatoria, poiché potenziale frutto della violazione dell'obbligo di custodia autoimposto, preordinato, come detto, alla salvaguardia dei principi primari, costituzionalmente rilevanti e garantiti, della trasparenza e del buon andamento della p.a., oltre che dell'uguaglianza.

È un fatto, ad ogni buon conto, che, proprio presso l'Ateneo di Bari, si è verificato nell'anno in corso, senza che sulla ricorrente possano gravare oneri probatori diabolici, un improvviso picco di “eccellenze” (con otto candidati nei primi cento posti della graduatoria e due nei primi tre) che, certo, sembra discostarsi abissalmente da quanto verificatosi nell'a.a. 2013/2014, in occasione del quale il primo “barese” si è classificato al 116° posto.

Consegue che l'acclarato accadimento di cui sopra trasferisce sulla graduatoria unica nazionale conclamati vizi di violazione del punto 4. dell'allegato 1 al d.m. n. 85 del 2014 nonché dei principi di trasparenza e buon andamento della p.a. e uguaglianza.

\* \* \*

***Istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 del c.p.a., con richiesta di revoca dell'ordinanza n. 3296 del 2014.***

I fatti esposti sopra, la cui conoscenza da parte dell'istante è sopravvenuta, e i motivi di diritto conseguenti, qui dedotti, sono diversi da quelli giusti i quali il Collegio, con ordinanza n. 3296 del 2014, ha ritenuto, con valutazione concernente il solo fumus boni juris, di non accordare la cautela richiesta.

Le deduzioni ora facenti parte dei motivi aggiunti, il Collegio, per quanto con la valutazione sommaria propria della fase, ha, peraltro, già avvalorato con numerosi e recenti provvedimenti cautelari, con i quali i richiedenti sono stati ammessi al corso di laurea che ci occupa in soprannumero.

Così l'ordinanza della Sezione n. 3467 del 21.7.2014: «*il ricorso introduttivo presenta profili di fondatezza con riguardo al motivo che censura la violazione dell'anonimato concorsuale alla stregua dell'insegnamento delle Adunanze Plenarie nn. 26, 27 e 28 del 2013*» (nello stesso senso, tra le molte altre, le ordinanze nn. 3446, 3456 e 3466 di pari data).

Il *periculum* è palesemente lo stesso già dedotto, aggravato dalla circostanza che l'inizio dell'anno accademico 2014/2015 è, ora, ancor più imminente che all'epoca della prima istanza.

In difetto di concessione della cautela richiesta, la signorina Sbolgi, nell'attesa della decisione di merito, verrebbe privata del titolo a proseguire negli studi

per i quali si sente pronta e portata.

La negazione della cautela sarebbe incompatibile, del resto, con la circostanza che la violazione del principio dell' anonimato, già rilevata dalla Sezione, pregiudica tutti, indistintamente, i partecipanti alla selezione, tanto che l' accoglimento nel merito anche di un solo ricorso comporterebbe l' annullamento *tout court* della graduatoria e dunque provvedimento valevole *erga omnes*.

In accordo con l' evidenziata giurisprudenza della Sezione, la signorina Sbolgi chiede, dunque, che – revocata, per i motivi sopra specificati, l' ordinanza n. 3296 del 17.7.2014 – venga sospesa la graduatoria impugnata, almeno per quel che la concerne, e comunque di essere ammessa con riserva alla immatricolazione in soprannumero al corso di laurea di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria relativo all' a.a. 2014/2015 presso l' Università degli Studi "la Sapienza" e, in ogni caso, in una delle Università indicate nel ricorso introduttivo.

\* \* \*

#### **P.Q.M.**

si insiste affinché – previa revoca dell' ordinanza n. 3296 del 2014 e concessione delle cautele qui richieste – l' ecc.mo adito Tribunale *annulli* gli atti e i provvedimenti *ab initio* impugnati.

Chiede, altresì, volersi disporre l' integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati controinteressati in graduatoria con le modalità già stabilite nell' ordinanza della Sezione n. 3467 del 2014

Con vittoria di compensi e spese, ivi comprese quelle forfetarie.

*In via istruttoria*, si chiede volersi disporre che l' Università degli Studi di Napoli "Federico II" produca in giudizio tutti gli atti, anche preliminari, affe-

renti la prova per *test* svoltasi presso l' Ateneo l' 8.4.2014 e segnatamente il verbale preliminare n. 1 e il verbale generale n. 2.

Si dichiara che i presenti motivi aggiunti non comportano ampliamento del "*thema decidendum*", atteso che riguardano gli stessi atti impugnati *ab initio*, e che, di conseguenza, il contributo unificato non è dovuto.

Roma, 25 luglio 2014

Avv. Giampiero Amorelli:



Avv. Dorodea Ciano:



#### RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE (art. 3-bis l. 53/94)

il sottoscritto Avv. Giampiero Amorelli, c.f. MRLGPR60H04C841B, ai sensi della l. n. 21.1.1994, n. 53, e ss.mm. e in virtù dell' autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Roma, come da delibera in data 27.9.1994, n. 94/94, munito di procura ai sensi dell' art. 83 del c.p.c. da parte della signorina Eleonora Sbolgi,

ha notificato

gli allegati motivi aggiunti al ricorso n. 8253/2014, proposti al T.a.r. del Lazio, Sez. III-bis,

1) al *Ministero dell' istruzione, dell' università e della ricerca*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato *ex lege* in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l' Avvocatura generale della Stato, che lo difende, all' indirizzo di posta elettronica *roma@mailcert.avvocaturastato.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

2) al *Ministero della salute*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato *ex lege* in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l' Avvocatura generale della Stato, all' indirizzo di posta elettronica *roma@mailcert.avvocaturastato.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

3) alla *Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato *ex lege* in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l' Avvocatura generale della Stato, che la difende, all' indirizzo di posta elettronica *roma@mailcert.avvocaturastato.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

4) alla *Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede in Roma alla via della Stamperia n. 8 - Palazzo Cornaro, all'indirizzo di posta elettronica *statoregioni@mailbox.governo.it*, estratto dall'Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

5) alla *Presidenza del Consiglio dei ministri*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato *ex lege* in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la difende, all'indirizzo di posta elettronica *roma@mailcert.avvocaturastato.it*, estratto dall'Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

6) alla *Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede in Roma alla piazza Cola di Rienzo 80/A, all'indirizzo di posta elettronica *segreteria@pec.fnomceo.it*, estratto dall'Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

7) alla *Università degli Studi di Roma "la Sapienza"*, in persona del *l.r.p.t.*, nel domicilio eletto per la causa in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la difende, all'indirizzo di posta elettronica *roma@mailcert.avvocaturastato.it*, estratto dall'Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

8) alla *Università degli Studi di Perugia*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Perugia alla piazza Università n. 1, all'indirizzo di posta elettronica *protocollo@cert.unipg.it*, estratto dall'Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);



9) alla *Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"*, in persona del *l.r.p.t.*, nel domicilio eletto per la causa in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la difende, all'indirizzo di posta elettronica *roma@mailcert.avvocaturastato.it*, estratto dall'Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

10) alla *Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede in Roma alla via Orazio Raimondo n. 18, all'indirizzo di posta elettronica *direzione.amministrativa@pec.uniroma2.it*, estratto dall'Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

11) alla *Università degli Studi di Firenze*, in persona del *l.r.p.t.*, nel domicilio eletto per la causa in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la difende, all'indirizzo di posta elettronica *roma@mailcert.avvocaturastato.it*, estratto dall'Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

12) alla *Università degli Studi di Firenze*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede in Firenze alla piazza San Marco n. 4, all'indirizzo di posta elettronica *ufficio.urp@pec.unifi.it*, estratto dall'Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

13) alla *Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Chieti alla via dei Vestini n. 31, all'indirizzo di posta elettronica *ateneo@pec.unich.it*, estratto dall'Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

14) alla *Università degli Studi di Siena*, in persona del *l.r.p.t.*, nel domicilio eletto per la causa in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la difende, all'indirizzo di posta elettronica

*roma@mailcert.avvocaturastato.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

15) alla *Università degli Studi di Siena*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Siena alla via Banchi di Sotto n. 55, all' indirizzo di posta elettronica *rettore@pec.unisipec.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

16) alla *Università degli Studi di Napoli “Federico II”*, in persona del *l.r.p.t.*, nel domicilio eletto per la causa in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l' Avvocatura generale dello Stato, che la difende, all' indirizzo di posta elettronica *roma@mailcert.avvocaturastato.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

17) alla *Università degli Studi di Napoli “Federico II”*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede in Napoli al Corso Umberto I n. 40, all' indirizzo di posta elettronica *ateneo@pec.unina.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

18) alla *Università degli Studi dell' Aquila*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a L' Aquila alla via Giovanni di Vincenzo, all' indirizzo di posta elettronica *protocollo@pec.univaq.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

19) alla *Seconda Università degli Studi di Napoli*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede in Napoli alla via Antonio Vivaldi n. 43, all' indirizzo di posta elettronica *protocollo@pec.unina2.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

20) alla *Università degli Studi di Palermo*, in persona del *l.r.p.t.*, nel domicilio eletto per la causa in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l' Avvocatura

generale dello Stato, che la difende, all' indirizzo di posta elettronica *roma@mailcert.avvocaturastato.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

21) alla *Università Politecnica delle Marche*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Ancona alla piazza Roma n. 22, all' indirizzo di posta elettronica *protocollo@pec.univpm.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

22) alla *Università degli Studi di Ferrara*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Ferrara alla via Savonarola n. 9, all' indirizzo di posta elettronica *ateneo@pec.unife.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

23) alla *Università degli Studi di Salerno*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Salerno alla via Giovanni Paolo II n. 132, all' indirizzo di posta elettronica *ammicent@pec.unisa.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

24) alla *Università degli Studi di Cagliari*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Cagliari alla via Università n. 40, all' indirizzo di posta elettronica *protocollo@pec.unica.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

25) alla *Alma mater studiorum - Università di Bologna*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Bologna alla via Zamboni n. 33, all' indirizzo di posta elettronica *scriviunibo@pec.unibo.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

26) alla *Università degli Studi di Verona*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Verona alla via dell'Artigliere n. 8, all' indirizzo di

posta elettronica *ufficio.protocollo@pec.univr.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

27) alla *Università degli Studi di Parma*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Parma alla Strada dell'Università n.12, all' indirizzo di posta elettronica *protocollo@pec.unipr.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

28) alla *Università degli Studi di Pavia*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Pavia alla via Taramelli n. 12, all' indirizzo di posta elettronica *amministrazione-centrale@certunipv.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

29) alla *Università degli Studi dell' Insubria*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Como alla via Valleggio n. 11, all' indirizzo di posta elettronica *ateneo@pec.uninsubria.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

30) alla *Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Bari alla piazza Umberto I n. 1, all' indirizzo di posta elettronica *universitabari@pec.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>).

Attesta

ai sensi dell' art. 3-*bis*, commi 2 e 5, lett. g), della l. n. 53 del 1994, che l' atto notificato è copia informatica conforme all' originale dell' atto formato su supporto analogico da cui è stata estratta.

Roma, 25 luglio 2014

Avv. Giampiero Amorelli:

